



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici

Divisione Manutenzioni Edifici Comunali

Servizio Edifici per la Cultura

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TECNICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (D.LGS 81/08 E S.M.I., ART. 92), NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE, MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI - ANNO 2024 (C.I.A. 5113 - CUP - C12F23000090004), A FAVORE DELL'ING. PIETRO VERONESE - CIG B8002A1F53

* * * * *

Con la presente scrittura privata non autenticata, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edifici per la Cultura, Ing. Flavio Aquilano, domiciliato per la carica in Torino, Via IV Marzo n. 19, a norma dell'art. 28 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (DEL 730/2024 e allegato), esecutiva dal 29 dicembre 2024, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (è quindi esclusa qualsivoglia altra responsabilità derivante da normative relative al "Committente") e l'Ing. Pietro Veronese, domiciliato a Moncalieri (TO), Strada dei Bussi n. 8, in qualità di libero professionista con studio in Torino, via Bologna, n. 220, Codice Fiscale OMISSIS, Partita I.V.A.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSPP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



07601480010, di seguito nel presente atto denominato anche Operatore economico, che agisce come operatore singolo, in esecuzione della determinazione dirigenziale Atto n. DD 5816 in data 26 settembre 2025, allegata in copia, che qui si intende integralmente richiamata;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DELL'INCARICO

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida all'Operatore economico suindicato l'incarico per il Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione come descritte nel capitolato tecnico, da eseguirsi nell'ambito dell'intervento di "Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, monumenti e fontane monumentali - anno 2024" in corso di affidamento, in particolare:

- Chiesa di Santa Croce, copertura del Coro, sita nell'omonima via all'intersezione con Via Accademia Albertina (fronte Piazza Carlo Emanuele II);
- Mole Antonelliana, aule didattiche, sita in Via Montebello n. 20;
- Monumento all'Artigliere sito tra le intersezioni con Corso Cairoli, Viale Virgilio e Corso Vittorio Emanuele II;

che costituiscono un unico lotto indivisibile.

L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile delle norme, clausole, condizioni, obblighi, oneri e modalità previste dalla lettera d'invito e dal capitolato tecnico che l'operatore dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e approva ai sensi anche dell'art. 1341 c.c..

L'incarico è conferito ai sensi e con le modalità del disposto di cui agli

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



CITTA' DI TORINO

artt. 114 comma 1, 116 comma 1, all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nonché in ossequio alle disposizioni previste dall'art. 14, comma 1, del vigente "Regolamento per la disciplina dei Contratti" n. 411, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 dicembre 2024 (DEL 730/2024 e allegato), esecutiva dal 29 dicembre 2024, considerata la particolarità della prestazione richiesta in relazione ai requisiti tecnico-professionali e di adeguato portfolio professionale conservato agli atti del Servizio Edifici per la Cultura.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

L'incarico, da svolgersi ai sensi e con le modalità su indicate, con particolare riferimento agli obblighi previsti dagli articoli 92 del succitato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., comporta principalmente l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi

piani operativi di sicurezza;

- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi,

la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro

reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti

sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della

sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa

contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,

le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1,

e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei

lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso

in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea

motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione

dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione

provinciale del lavoro territorialmente competenti;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente

riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

- supporto alla D.L. per l'attività di contabilizzazione degli oneri della

sicurezza;



CITTA' DI TORINO

- aggiornamento del fascicolo, ad opere ultimate, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) entro 30 giorni dall'ultimazione delle opere.

La documentazione, relativa e conseguente i suddetti compiti, dovrà essere consegnata formalmente al Responsabile Unico del Progetto e Responsabile dei Lavori.

L'Operatore economico svolgerà l'incarico secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto, nella persona dell'Ing. Flavio Aquilano, dipendente dell'Amministrazione appaltante presso il Servizio Edifici per la Cultura, in qualità di Dirigente del Servizio, dal quale riceverà le dovute istruzioni circa lo svolgimento dell'incarico sopra citato.

La prestazione dovrà essere eseguita fino all'effettiva conclusione dei lavori.

In caso di ritardata consegna degli elaborati finali richiesti si applicherà una penale dell'uno per mille (1,0‰) per ogni giorno di ritardo.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

In ossequio al principio generale della personalità della prestazione professionale, l'Operatore economico dovrà eseguire personalmente l'incarico affidatogli e non è prevista la possibilità di subappaltare, poiché prestazione professionale con contratto *ad personam*.

La prestazione dovrà pertanto essere espletata in osservanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e di opere pubbliche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alle ulteriori normative tecniche di settore e secondo le direttive del Responsabile Unico del Progetto.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSPP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



La redazione degli elaborati/documenti previsti dovrà essere conforme ai disposti della legge e dei suoi allegati, nonché rispettare quanto enunciato nel precedente art. 2 del presente contratto.

Inoltre, è richiesto, in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, di effettuare almeno visite settimanali al cantiere, oltre a garantire la sua presenza ogni qualvolta le fasi lavorative lo richiedano, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Il CSE è infine tenuto a relazionare ogni volta, in forma scritta, sul Giornale dei Lavori, per quanto di sua competenza, relativamente all'andamento dei lavori in cantiere ed inviare dei rapporti di visita e relazione settimanale al Responsabile Unico del Progetto, pena la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile.

Ad avvenuto completamento della prestazione l'Operatore economico si impegna a completare tutti gli obblighi ad essa connessi e a trasmettere formalmente al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione contrattualmente prevista o comunque necessaria per ottemperare ai predetti adempimenti, secondo quanto dettagliato dall'art. 2 del presente contratto.

Art. 4 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Operatore economico ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro 611,27 mediante polizza n. PC291AJC rilasciata il 29 settembre 2025 stipulata con la Compagnia Assicurativa/Società Zurich Insurance Europe AG emessa e firmata digitalmente dal funzionario rappresentante la

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



CITTA' DI TORINO

Compagnia/Società di Assicurazione, e altresì verificabile telematicamente presso l'emittente, ai sensi dell'articolo 117, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo svincolo della predetta garanzia sarà concesso in osservanza delle disposizioni di cui al predetto art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 5 - CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE

Il corrispettivo, posto a base dell'offerta per l'attività oggetto dell'incarico, determinato ai sensi del DM 17/06/2016, come da "Calcolo del compenso professionale" redatto dalla Divisione Operativa Area 3 della Città, qui richiamato come parte integrante ma non allegato, comprensivo di rimborso spese, ammonta ad Euro 14.693,97 oltre ad Euro 587,76 per contributi previdenziali ed Euro 3.361,98 per IVA al 22% così per un totale complessivo di Euro 18.643,71.

In base al prezzo offerto dall'Operatore, l'importo complessivo dell'affidamento risulta pertanto pari ad Euro 11.755,18, al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA ed IVA 22%.

L'Operatore economico accetta pertanto i corrispettivi indicati per le prestazioni oggetto dell'affidamento come definitivi e non suscettibili di incrementi o decrementi, fatte salve eventuali variazioni dell'importo complessivo lordo dei lavori o esigenze motivatamente ritenute adeguate dal Responsabile Unico del Progetto.

L'anticipazione 10% è dovuta ai sensi dell'art. 125, comma 1, e dell'art. 33, comma 1-bis, dell'All. II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa presentazione di idonea polizza fidejussoria conforme all'allegato A del DM 31/2018, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



CITTA' DI TORINO

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

L'importo sarà corrisposto per acconti in corso d'opera, come segue:

- un primo acconto pari al 30%, in corrispondenza dell'emissione del primo stato avanzamento lavori;
- un secondo acconto pari al 40% in corrispondenza dell'emissione del secondo stato avanzamento lavori;
- il saldo, pari al residuo 30%, previa attestazione di verifica di conformità dell'avvenuta prestazione, ad avvenuta emissione del certificato di collaudo delle opere.

Su ciascun acconto verrà altresì effettuato il recupero progressivo dell'anticipazione precedentemente erogata. Su tali importi verrà operata la trattenuta dello 0,50%, in proporzione dell'ammontare dei lavori contabilizzati e verificati.

L'Operatore economico sarà tenuto, per il corrispettivo dovuto, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione, alla fatturazione elettronica sul portale SDI, come previsto dall'articolo 21 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., e articolo 184, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n. 1293 del 23/01/2013, da liquidarsi a cura dell'Amministrazione entro 30 giorni, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'articolo 5 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Operatore economico



eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica sul portale SDI.

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione potrà sospendere i pagamenti di cui sopra sino a quando l'Operatore economico non si sarà posto in regola con gli obblighi contestati.

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e

s.m.i.. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Stazione Appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche

non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto articolo 3

della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della legge sopracitata, nonché la

risoluzione del contratto. L'Operatore economico si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino – della notizia di inadempimenti di proprie controparti circa gli obblighi

di tracciabilità dei flussi finanziari.

La spesa per il corrispettivo è finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - posizione n. 6226396/00 mecc. n.

2477 nell'ambito dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria edifici di interesse culturale, monumenti e fontane monumentali – Anno 2024" (C.I.A. 5113 – CUP - C12F23000090004).

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd

**Art. 6 - ONERI ACCESSORI**

Saranno rimborsati all'Operatore economico i contributi, le imposte e tasse a carico dell'Amministrazione, quali contributi previdenziali ed I.V.A. se dovuti ex lege.

Art. 7 - SPESE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Sono a carico dell'Operatore economico le spese di bollo, atto e registro, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e quant'altro necessario per l'esecuzione delle attività richieste all'art. 2, salvo diversa espressa disposizione.

Art. 8 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi di settore, in particolare al D.Lgs. n. 36/2023 oltre che alla normativa vigente in materia di sicurezza e alle ulteriori normative tecniche di settore.

Le parti danno altresì atto di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese, come da Regolamento comunale dei Contratti n.

411 e del Codice di comportamento della Città, di cui dichiarano di aver preso visione fatte salve le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.

36/2023, nonché di conoscere ed accettare il Protocollo di intesa per la

sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Città Metropolitana, adottato con deliberazione G.C. n. 88 del 22 febbraio 2022 e sottoscritto in data 4 aprile 2022.

Costituisce causa di nullità del presente contratto il mancato rispetto di quanto indicato dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001



e s.m.i., con l'onere di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati.

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione è altresì autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito all'Operatore economico e saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito dell'incarico sopracitato regolato dal presente contratto. Tali dati saranno conservati per il tempo previsto dalle norme specifiche in materia.

Il responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) della Città di Torino ha sede in Torino (To), Via Meucci n. 4, 10121; email: rpd-privacy@comune.torino.it.

L'Operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi sanciti dal regolamento sopra citato e dal regolamento sul trattamento dei dati personali dalla Città n. 387 del 10/06/2019.

Art. 9 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 1373 del Codice Civile l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'operatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione



all'Operatore economico da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

Il recesso dell'aggiudicatario potrà avvenire invece solo per giusta causa ai sensi dell'articolo 2237 del Codice Civile.

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

Inoltre, la risoluzione opererà di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nel caso di mancato rispetto di quanto espressamente previsto dal precedente art. 3, oltre che nel caso di violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., dall'articolo 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento della Città di Torino.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso l'Operatore economico inadempiente, il quale con il presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o



CITTA' DI TORINO

indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno cagionato.

Art. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta. Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Non è applicabile al contratto de quo l'istituto della mediazione civile, trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i..

Art. 12 - DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Operatore economico si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del Contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, fatti, atti e programmi dell'Amministrazione, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Operatore economico venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di riservatezza è assoluto e vincolante per l'Operatore economico per tutta la durata del Contratto e per tutti gli anni

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd



successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Operatore economico sia venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Operatore economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza del presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e l'Operatore è tenuto a risarcire all'Amministrazione medesima tutti i danni che ne dovessero derivare.

Art. 13 - ESECUTIVITÀ

L'Operatore economico nella persona del legale rappresentante e il Dirigente competente si impegnano alla sottoscrizione del presente contratto a far data dall'esecutività del provvedimento amministrativo di affidamento del predetto incarico che qui si intende integralmente richiamato, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 18, commi 3 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si da atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A. per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Operatore economico dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 2



(direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 5 (corrispettivo e liquidazione), Art. 7 (spese a carico dell'operatore economico), Art. 9 (recesso), Art. 10 (risoluzione del contratto), Art. 11 (controversie e foro competente).

Ai fini del presente contratto l'imposta di bollo non è dovuta ai sensi dell'art. 18, comma 10 e Allegato I.4. del D.Lgs. n. 36/2023.

Letto, approvato e sottoscritto, in modalità elettronica, in segno di integrale accettazione, senza riserve come in appresso.

IL DIRIGENTE E RUP

L'OPERATORE ECONOMICO

Ing. Flavio Aquilano

Ing. Pietro Veronese

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale delle due parti, dotate di certificato in corso di validità, con una delle forme previste dall'art. 21 comma 2 bis del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Partenza: AOO 046, N. Prot. 00013574 del 01/10/2025

1.v, 60.v, SCSP-046/046.std, 046.arm, 12.vstd, AOO046-133.nd

